

tali provvidenze non sono sufficienti per completare la ricostruzione delle zone danneggiate e per rimborsare ai privati e alle imprese i danni subiti;

la citata ordinanza n. 3258, diversamente da quanto avvenuto per precedenti calamità naturali e al fine di conformarsi con le modifiche costituzionali di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, non specifica le percentuali del risarcimento per i beni mobili e immobili danneggiati spettanti a ciascun cittadino o impresa, lasciando ai presidenti delle regioni alluvionate, nominati commissari straordinari, il compito di stabilire anche i criteri e le modalità per l'erogazione delle provvidenze e per la ripartizione dei fondi disponibili;

l'incertezza sull'ammontare complessivo delle risorse a disposizione impedisce una pronta e congrua individuazione della voci di contribuzione e delle percentuali di risarcimento dei danni da parte delle regioni, secondo gli *standard* già utilizzati dalla protezione civile in occasione di precedenti calamità naturali, creandosi con ciò sfiducia nei cittadini e nelle imprese che a tutt'oggi stentano a ritornare alle normali condizioni di vita;

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 245 del 2002, il Governo ha accolto una serie di ordini del giorno che impegnavano il Governo medesimo sia a provvedere per la sospensione dei termini fiscali e contributivi inerenti le imprese e i soggetti privati danneggiati, sia a provvedere per il reperimento di ulteriori risorse, in aggiunta a quelle già assicurate dalla legge finanziaria 2003, al fine di garantire il completo risarcimento dei danni, la ricostruzione delle infrastrutture e la messa in sicurezza dei territori particolarmente fragili dal punto di vista idrogeologico;

le alluvioni del novembre 2002 hanno fatto seguito ad un lungo periodo di ripetuti fenomeni calamitosi che hanno colpito duramente il Paese nel corso dell'anno 2002 e che hanno richiesto l'utilizzo di tutte le disponibilità finanziarie del

fondo della protezione civile, impedendo la destinazione di appropriate risorse per fronteggiare l'emergenza delle zone danneggiate del Nord;

impegna il Governo

a destinare una parte delle risorse presenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzate agli interventi di protezione civile per l'anno 2003, ai sensi della legge 27 dicembre 2002, n. 289, legge finanziaria 2003, per l'attuazione degli interventi disposti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2002, n. 3258.

(1-00144) « Stucchi, Sergio Rossi, Parolo, Lussana, Cè ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazioni a risposta scritta:

GAZZARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4 del decreto-legge n. 245 del 2002, convertito nella legge n. 286, del 27 dicembre 2002, prevede, per i soggetti residenti nelle province di Catania e Campobasso, una generale sospensione (fino al 31 marzo 2003) dei termini di prescrizione, decadenza, e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali... ». E tra l'altro dispone « sono altresì sospesi tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari;

il presidente del tribunale di Catania ha emesso una nota interpretativa della citata disposizione di legge, (protocollo n. 4905/02 del 9 novembre 2002) nella quale si legge, tra l'altro, che le vendite giudiziarie non sono sospese perché non correlate all'osservanza di termini peren-

tori. Lo stesso presidente ritiene invece che ricada nella sospensione il termine per l'aumento del sesto previsto dall'articolo 584 del codice di rito;

l'interpretazione della norma da parte del presidente del tribunale di Catania è da ritenersi esatta e conforme alla natura del termine previsto dall'articolo 584 del codice di procedura civile;

dalla entrata in vigore della norma specificata derivano però inconvenienti non indifferenti conseguenti al fatto che il termine per l'aumento del sesto viene in pratica prorogato fino al 10 aprile 2003; ciò comporta che l'aggiudicatario provvisorio si vede immobilizzate le somme versate a titolo di cauzione e di spese, fino a tale data e, quel che è più grave, è esposto per l'intero periodo a subire eventuali pressioni da parte di soggetti di pochi scrupoli (fenomeno ben noto). D'altra parte, dalla proroga del termine *ex* articolo 584 del codice di procedura civile non consegue nessun vantaggio o comunque nessuna utilità per il debitore esecutato e quindi manca la ragione giustificativa sottesa all'emanazione della legge agevolativa —:

quali interventi urgenti (anche in via interpretativa) intendano porre in essere al fine di evitare che la sospensione dei termini di cui in premessa si applichi a quello di cui al comma 1 dell'articolo 584 del codice di procedura civile (aumento del sesto a seguito di esperimento di vendita giudiziale), con il conseguente denunziato pregiudizio per i creditori e senza alcun beneficio per i debitori che la norma dovrebbe tutelare. (4-05087)

CATANOSO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 17 dicembre 2001, a Parigi, l'Hotel de Paris veniva distrutto dalle fiamme e vi trovavano la morte due studentesse italiane, Lucia Anna Messina e Ilaria Maria Favara Pedarsi, iscritte alla Facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Catania e momentanea-

mente in Francia con una borsa di studio del Progetto « Erasmus » presso la Facoltà di lettere di Lilla;

il prosieguo di questa vicenda ha qualcosa di scandaloso, per come sono stati e continuano ad essere trattati i genitori delle due povere vittime;

il 5 marzo del 2002 il signor Favara chiedeva al giudice istruttore di Parigi di osservare e di fare osservare il protocollo, per permettere un ordinato svolgimento dei lavori del sopralluogo e di dare lettura pubblica sia del verbale del sopralluogo e della lista delle persone autorizzate ad accedere ai luoghi;

questa legittima richiesta veniva negata due volte;

contestualmente chiedeva al giudice istruttore il rimborso delle spese vive sostenute per la trasferta a Parigi del tecnico di fiducia del signor Favara, l'ingegner Giovanni Taglierina di Catania;

l'intervento del tecnico di fiducia del signor Favara ha suscitato tale impressione che gli è stato proibito qualsiasi tipo di intromissione nel sopralluogo;

il sopralluogo è stato effettuato senza la presenza del Console Generale italiano o di un suo incaricato, a differenza di quanto avvenuto con la rappresentanza diplomatica inglese, prontamente intervenuta sul luogo con un incaricato consolare;

il legale che, anche in occasione del sopralluogo, rappresentava la famiglia Favara e che, a quanto risulta all'interrogante, sarebbe stato indicato dallo stesso Consolato italiano in loco, non sarebbe stato all'altezza della situazione, tanto che il signor Favara è stato costretto a revocare l'incarico precedentemente conferitogli e a rivolgersi ad un altro avvocato, con il risultato di avere sostenuto ingenti spese legali, parte delle quali sta attualmente cercando di recuperare;

a tal proposito sembra che il Governo inglese si sia costituito parte civile nel procedimento in corso a Parigi per stabi-

lire le cause e gli eventuali responsabili dell'incendio che ha provocato la morte anche di due cittadini britannici;

dell'intervento del Consolato Generale d'Italia a Parigi a tutela e difesa, legale e amministrativa del signor Favara, non se ne ha ancora notizia, se non per una lettera, datata 23 ottobre 2002, a firma del console ambasciatore Alberto Ceccarelli, del Ministero degli affari esteri —:

se non intenda intervenire sulle autorità consolari italiane a Parigi per risolvere in brevissimo tempo una vicenda dai risvolti sempre più tragici;

se il Governo britannico si sia costituito parte civile nel procedimento giudiziario in corso ed in caso affermativo se il nostro Governo abbia intenzione di fare altrettanto. (4-05103)

LA STARZA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per sapere — premesso che:

i tre principali programmi sui quali è impegnata, soprattutto finanziariamente, l'Agenzia Spaziale Italia (ASI) — lanciatore Vega, sistema satellitare di osservazione della Terra — Cosmo Skymed e sistema di navigazione satellitare Galileo — sono pesantemente condizionati dall'industria e dalla tecnologia della Francia, paese che da questa condizione (documentabile nel dettaglio) ricava sensibili benefici commerciali e, per Vega e Cosmo Skymed, sottopone l'Italia a paralizzanti limitazioni anche nell'utilizzazione e nella commercializzazione dei sistemi accennati;

è stato reso noto che è in fase di definizione un accordo fra la Finmeccanica spa, controllata dal ministero dell'economia e delle finanze, e la britannica *British Aerospace* (Bae). L'accordo è volto alla costituzione a condizioni teoricamente paritetiche di *Eurosystem*, gruppo orientato allo sviluppo e produzione di sistemi di difesa elettronica. Le modalità relative a questo accordo, che si sarebbe dovuto concludere entro il 20 dicembre 2002,

sono circondate da ingiustificata segretezza, mentre di quest'ultimo il Ministro dell'economia e delle finanze e le entità militari italiane interessate (in altri termini il « cliente nazionale ») sarebbero state informate solo successivamente all'avvenuto scambio, fra le due parti, di una lettera d'intenti;

al di là delle enunciazioni formali, l'accennata pariteticità nella proprietà e nella gestione dell'*Eurosystem* potrà forse essere conseguita esclusivamente attraverso l'acquisizione, da parte della Finmeccanica e con il gradimento della *British Aerospace*, di azienda straniera da conferire al nuovo gruppo;

quanto riassunto al precedente capoverso, cumulato con altri aspetti (che suscitano perplessità) relativi all'iniziativa *Eurosystem* e le risultanze di altre operazioni intercorse fra Finmeccanica e *British Aerospace* (per esempio, la vicenda relativa alla Marconi) generano il sospetto che l'accordo italo-britannico in questione miri a finalità ed interessi diversi da quelli della collettività italiana ed ispirati da interessi personali notoriamente facenti capo ad alcuni burocrati del ministero dell'economia e del ministero degli affari esteri ed a parte del management della Finmeccanica spa —:

quali siano le precise modalità relative alla genesi ed alla successiva elaborazione dell'accordo (*Eurosystem*) in questione, le dettagliate finalità di quest'ultimo, i funzionari governativi che abbiano autorizzato lo sviluppo del negoziato e la sottoscrizione di lettera d'intenti le effettive ripercussioni su altre aziende dell'industria italiana di difesa e le prevedibili conseguenze successive alla costituzione di *Eurosystem*;

se sia stato tenuto conto delle ripercussioni internazionali — nel quadro della collaborazione relativa ai sistemi di difesa ed in particolare dei rapporti con Stati Uniti, Germania e Francia — della costituzione del gruppo italo britannico *Eurosystem*;

come si concili la costituzione del gruppo italo-britannico *Eurosystem* e la sintetizzata innegabile subordinazione (eufemisticamente collaborazione) dell'Italia dalla Francia per tre principali programmi spaziali italiani, tutti con importanti implicazione nel settore difesa e contraddistinti preminentemente da tecnologie elettroniche. È da tener conto altresì che la principale industria spaziale italiana — Alenia Spazio — è inclusa nella Finmeccanica spa;

quali interventi il Governo intenda porre in atto alla finalità di salvaguardare gli interessi nazionali nell'ambito delle scelte strategiche dell'agenzia spaziale italiana (ASI) e dell'iniziativa della Finmeccanica spa;

se il Governo, anche in considerazione di importanti precedenti con negative conseguente sui mezzi di difesa italiani, non intenda in linea generale porre in atto procedimenti a carattere permanente volti a verificare la rispondenza agli interessi nazionali di scelte da parte di entità quali la Finmeccanica spa ed organismi pubblici quali l'agenzia spaziale italiana, e nella fattispecie disporre un'indagine finalizzata a verificare comportamenti illegali e responsabilità da perseguire nella policy di scelte strategiche dell'ASI e nella vicenda della costituenda *Eurosystem*. (4-05104)

FOTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

con deliberazione della giunta regionale della Lombardia 6 aprile 2001 — n. 7/4190 — veniva approvato l'aggiornamento del piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la rimozione del pericolo e per la prevenzione del rischio diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici dei mesi di ottobre e novembre 2000 e del piano stralcio degli interventi urgenti e indifferibili;

detta delibera trae origine da quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2000 con il quale veniva esteso al territorio della regione Lombardia la dichiarazione dello stato di emergenza;

tra gli interventi previsti a livello di priorità, dalla predetta delibera regionale, vi era la ricostruzione del ponte e la riparazione della strada Mantovana nel comune di Pieve Porto Morone (Pavia) per la cui realizzazione veniva assegnato al comune stesso un finanziamento di 371.848,97 euro, giusta la comunicazione inviata a detto ente dal dirigente dell'unità organizzativa territorio e urbanistica della regione Lombardia;

con la predetta nota il comune di Pieve Porto Morone veniva invitato a procedere con sollecitudine all'esecuzione dei predetti interventi —:

se intendano per il tramite della locale prefettura accertare se vengano frapposti immotivati ritardi per dar corso all'esecuzione delle opere di cui sopra, indifferibili ed urgenti, dalla cui omessa realizzazione può derivare grave nocuo alla popolazione nel caso di nuove esondazioni. (4-05109)

MESSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante ritiene censurabile l'operato dell'Anas che ha ritenuto di giustificare i rincari dei pedaggi ipotizzando programmi di adeguamento delle infrastrutture —:

se non ritengano che il consistente aumento dei pedaggi autostradali comporterà un effetto moltiplicatore dell'inflazione;

se non ritengano che il caro-pedaggi contribuirà all'aumento del costo del trasporto delle merci facendo lievitare i prezzi dei prodotti. (4-05111)